

**Art. 1 - Denominazione e sede**

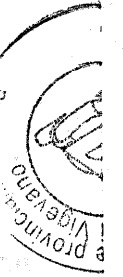
1. È costituita, l'associazione denominata: "CENTRO LOMBARDO METODO BILLINGS ODV" in forma abbreviata "C.Lo.M.B." di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende di promuovere una cultura di responsabilità verso la procreazione e verso la famiglia per mezzo della diffusione del Metodo Billings per la regolazione naturale della fertilità.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alla "lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".
2. In particolare l'associazione:
- promuove una cultura di responsabilità reciproca nei coniugi e di responsabilità verso i figli presenti e futuri;
 - promuove nella società una educazione dei giovani alla responsabilità verso l'amore, verso la famiglia, verso la vita;
 - diffonde i Metodi Naturali per la regolazione della fertilità come strumento di conoscenza e di educazione delle persone;
 - promuove l'insegnamento del Metodo Billings come strumento utile, sia a ricercare, sia a rinviare il concepimento;
 - forma, attraverso apposita Scuola, insegnanti del Metodo Billings che sappiano trasmettere lo stile di vita dei Metodi Naturali ed insegnare le modalità di utilizzo del Metodo stesso, in conformità alle direttive del Centro Nazionale di Coordinamento;





educa i coniugi alla consapevolezza che, solo essi, hanno il diritto di determinare in coscienza la consistenza della propria famiglia, senza subire condizionamenti sociali;
Diffonde la convinzione che l'aborto procurato, in ogni sua forma, non attua la paternità responsabile e che la contraccezione e la sterilizzazione contraddicono in modo radicale la dignità della persona.

L'associazione può operare in tutti i modi previsti dalla Legge; può aderire ad iniziative, iscriversi ad albi, registri o altro; in particolare può aderire alle Discipline Bio Naturali (DBN) ed alla Biofertilità nelle modalità previste dagli Enti pubblici competenti, purché non in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnano, in particolare, a non promuovere e a non consigliare l'aborto procurato, la contraccezione e la sterilizzazione, nonché la fecondazione artificiale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

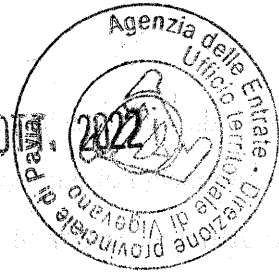
3. Tutti i soci sono volontari e sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.





31 01



3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda, dietro presentazione di un altro socio ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. Sono ammessi a partecipare alle iniziative dell'Associazione, nonché alle riunioni i c.d. "simpatizzanti" cioè coloro che ne condividono i valori e le finalità e desiderano essere costantemente informati delle sue attività, ma non intendono divenire soci della stessa. I "simpatizzanti" non hanno diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

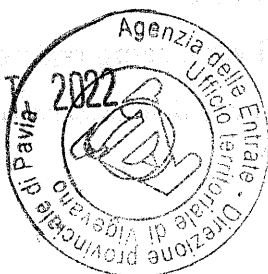
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.



5. Ciascun associato ha il dovere di:

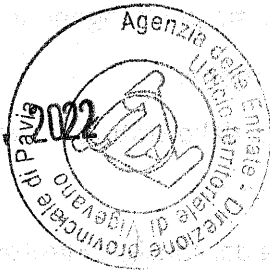
- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione e mancato versamento della quota sociale.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere ~~(e)~~ all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. Coloro che esercitano attività di volontariato in forma non occasionale sono soci dell'associazione.



Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Consulente Ecclesiastico;
- f) Il Coordinatore regionale del Metodo Billings.

2. Ad eccezione del Coordinatore regionale, gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea elegge di volta in volta tra i Soci presenti il proprio Presidente ed il proprio Segretario, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. All'occorrenza vengono nominati due scrutatori.

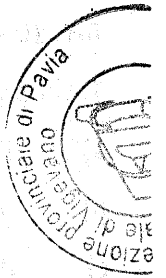
4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;



- b) approvare il programma di attività;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) fissare l'ammontare della quota associativa e di quella annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

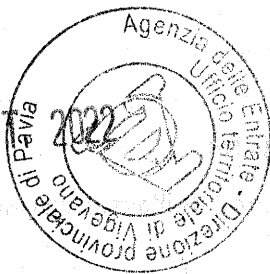
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto



31 OTT 2022



1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il quindici per cento degli associati in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. Il Presidente e il Segretario dell'associazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione della relazione sull'attività svolta, e del bilancio consuntivo e comunque in quelle che riguardano le loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il consiglio direttivo è formato da un numero da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, previa determinazione del loro numero.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Vice segretario.



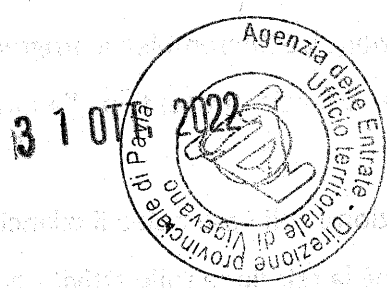
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività, futura;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere e il Vice Segretario che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) proporre al Centro Nazionale di Coordinamento del Metodo Billings persone idonee per l'incarico di Coordinatore Regionale del Metodo Billings;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;



r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

In particolare collabora con il Coordinatore Regionale del Metodo Billings per la progettazione di attività riguardanti la formazione e l'aggiornamento delle Insegnanti del Metodo Billings, dei Sensibilizzatori e degli Animatori.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni* prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.



Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- firma gli atti ed i documenti dell'Associazione e ha la possibilità di operare, con firma singola, sui conti correnti (anche tramite on-line banking) intestati all'Associazione per operazioni di qualsiasi rilevanza economica ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione dei mandati dell'assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente fatta eccezione per quanto riguarda la gestione dei conti correnti dell'Associazione.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

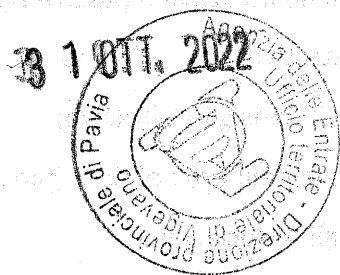
Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, ha la possibilità di operare, con firma singola, sui conti correnti (anche tramite on-line banking) intestati all'Associazione per operazioni di qualsiasi rilevanza economica e cura la tenuta dei libri sociali e contabili richiesti.

2. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni del consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

3. Il Vice Segretario sostituisce a pieno titolo il segretario in caso di assenza o di impedimento dello stesso, fatta eccezione per quanto riguarda la gestione dei conti correnti dell'Associazione.

Art. 20 - Il Consulente Ecclesiastico



1. Il Consulente Ecclesiastico è nominato ogni tre anni dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- garantisce che l'operato dell'Associazione sia consono al Magistero della Chiesa;
- partecipa al Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Art. 21 - Il Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale del Metodo Billings, di norma individuato tra le insegnanti attive del Metodo stesso, è nominato dal Centro Nazionale di Coordinamento del Metodo Billings, attualmente Centro Studi Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità (C.S.R.R.N.F.) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, di cui è socio, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro Lombardo Metodo Billings.

2. È responsabile della scuola di Formazione delle Insegnanti del Metodo Billings, del rilascio dei diplomi, nonché del rinnovo biennale dell'abilitazione all'insegnamento. È inoltre responsabile di tutti i percorsi formativi organizzati dall'Associazione affinché siano in armonia con i fini associativi, lo spirito e i valori promossi dal Centro Nazionale di Coordinamento, a tal scopo istituito.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il suo parere favorevole è indispensabile per la ratifica di tutte le delibere del Consiglio Direttivo che riguardino la formazione e l'aggiornamento delle Insegnanti del Metodo Billings, dei Sensibilizzatori e degli Animatori.

4. Può rendere nulle in modo motivato le delibere del Consiglio Direttivo stesso, qualora si rivelassero in contrasto con le direttive del Centro Nazionale di Coordinamento.

5. Ha l'incarico di tenere il collegamento tra il Centro Lombardo Metodo Billings e il Centro Nazionale di Coordinamento, onde gli compete il rimborso di eventuali spese sostenute per svolgere tale compito, come previsto dall'art. 10.3.

6. Dura in carica fino a sue dimissioni o comunque fino a revoca da parte del Centro Nazionale di Coordinamento che l'ha designato.

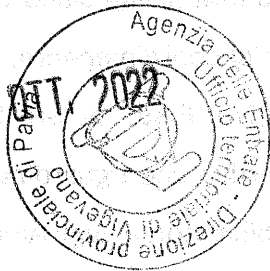
7. Il Coordinatore Regionale, in quanto socio, può essere eletto alle varie cariche associative

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.



3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

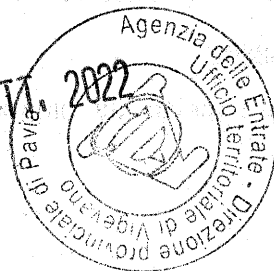
1. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Segretario che lo sottopone all'approvazione del consiglio direttivo prima di presentarlo all'Assemblea che deve approvarlo definitivamente entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.



4. Il programma di attività è elaborato dal consiglio direttivo e deve essere discusso e approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

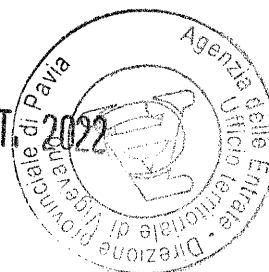
Letto, confermato e sottoscritto

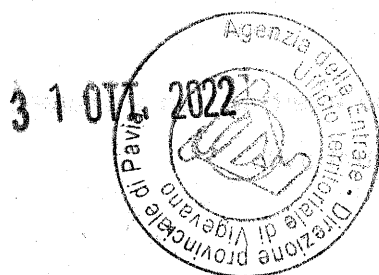
Milano, 9 ottobre 2022

Firma del presidente: Piemontino Daniela

Daniela Piemontino

31 OTT. 2022





Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3



Il giorno domenica 9 ottobre 2022 alle ore 12,00 si è riunita, presso la Parrocchia dei SS. MM. Nabore e Felice in via Gulli,62 - Milano, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci del C.Lo.M.B. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Approvazione delle modifiche statuarie secondo le indicazioni per l'ingresso al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

PUNTO PRIMO: Vengono nominati a Presidente dell'Assemblea la sig.ra Medua Boioni e a Segretario la sig.ra Mariapia Quaglia.

PUNTO SECONDO: Si effettua il conteggio dei Soci (presenti e per delega); Il Presidente dichiara valida l'Assemblea.

Viene presentata la modifica dello Statuto all'art.17 per l'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNZ) da parte della vice-segretaria dell'Associazione, sig.ra Elena Piatti.

Si pone in votazione la modifica dello Statuto del C.Lo.M.B. secondo le indicazioni per l'ingresso al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS): nell'ambito dell'adeguamento al Codice del terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'Assemblea approva la modifica all'art.17 così come presentata, in allegato alla presente delibera, secondo le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea ordinaria si chiude alle ore 12,30.

Il Presidente
Medua Boioni

Il Segretario
Mariapia Quaglia

31 OTT. 2022

Registrato a Vigevano il
al n. 798 serie 3
costi € (euro) ESENTE
per trascrizione



Su delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Vincenzo Marcone

3 1 OTT 2022

